



"A CHIARE LETTERE" - CONFRONTI"

Francesco Zanchini di Castiglionchio

(già ordinario di Diritto canonico nell'Università degli Studi di Teramo,
Facoltà di Giurisprudenza)

**Da governo secondo diritto a regime determinato dalla forza.
Sulle ascendenze dell'autocrazia papale moderna,
tra i *Dictatus papae* e la Controriforma; e sulla parabola finale della
tirannide "benevola" del Bellarmino**

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Diritti dei fedeli e capricci del potere: l'involuzione del Sistema - 3. (*segue*) Paradossi del contenzioso amministrativo attuale - 4. I precedenti: plebe, o popolo? Il *pathos* identitario del Vaticano I - 5. (*segue*) Natura tirannica *ex defectu tituli* dell'innovazione? - 6. Il retaggio permanente della lezione del conciliarismo - 7. L'innesto in un codice della trasformazione autoritaria del papato - 8. (*segue*) Dalla benigna tirannide alla *Rechtstheologie* tedesca - 9. (*segue*) È buono solo ciò che conferma lo strapotere curiale? - 10. Verso un bilancio. Per un riassetto dello *status generalis ecclesiae*.

1 - Premessa

La storia del papato romano ha attraversato, nei suoi primi cinque secoli, due momenti principali di accelerazione della sua complessa parabola. Entrambi ne hanno influenzato profondamente la vicenda costituzionale, che ne è rimasta segnata per sempre sul confine dei rapporti col resto della cristianità. Alla luce della comunionalità dell'ecumene primitiva, i due momenti ne costituiscono un'implicita, ma totale negazione; di cui la necessità di un superamento violento veniva tratta e giustificata da un contesto empirico di difficoltà, che il papato si trovava a quel tempo, come istituzione, ad attraversare. Se della travagliata crisi gregoriana mi sono largamente occupato in scritti meno recenti¹, e se a quella conciliarista ho dedicato riflessioni

Contributo non sottoposto a valutazione.

¹ A partire da *Communio*, uscito a Pescara or sono trent'anni, ma preceduto da *Christianae reipublicae senatus*.



successive², è su questa *Rivista* che ho iniziato di recente a raccogliere idee a lungo ruminare per un approccio critico analogo a quell'insieme di fattori che mi paiono costitutivi di una innovazione ulteriore, e ulteriormente eversiva del modello unitario della "grande Chiesa": sopraggiunta questa volta in età contemporanea, in guisa di veemente e dura reazione (ideologica) del papato alla modernità; la quale da esso ha finito d'un tratto, e con violenza verbale inedita, per trovarsi politicamente aggredita con i suoi stessi mezzi, non esclusa la selettiva scelta di un utilizzo oltre modo vessatorio, in funzione antipopolare, di uno strumento apparentemente neutrale, quale la tecnica della codificazione.

Entrambi i più remoti momenti fondativi dell'innovazione traevano da una ricca, e talora sapiente elaborazione culturale la loro fonte legittimante; eppure, da un punto di vista politico-giuridico, entrambi risultavano vulnerabili a fronte della fondamentale natura comunionale del vincolo ecclesiale: che avrebbero aspirato a vedere superata da una sorta di nuova, e mitica *lex regia de imperio* con cui a un certo punto (forse attraverso la martellante sequenza dei sinodi gregoriani?), la *congregatio fidelium* avrebbe conferito al vescovo di Roma tutti i poteri spettanti all'epoca in cui egli, come del resto ogni altro vescovo, veniva eletto a clero e popolo, per governare secondo diritto e *de consensu populi Dei*. Discontinuità, questa, che pone fra l'altro questioni formidabili di ortoprassi all'intero sviluppo costituzionale del cattolicesimo romano, fin dalla sua prima innovazione rivoluzionaria, operata *in capite ecclesiae* dal movimento di Ildebrando di Soana.

D'altronde, solo brandelli di fonti incerte e non conclusive (una volta travolte quelle spurie dalla critica umanista, incalzata oggidì da quella esercitata dall'odierna filologia per comparazione dei frammenti di testi biblici più remoti pervenutici col tempo, in ebraico e in greco) restano ormai a base del fondamento storico delle pretese curiali che - a sostegno di certe versioni autocratiche della *communio* - la versione papista accampa, nella tradizione anteriore della Chiesa, a proposito del potere derivante dal primato petro-paolino al vescovo di Roma: santo non da sé solo (come avevano sostenuto i *Dictatus papae*), ma piuttosto nel martirio ivi condiviso dai due apostoli fondatori. Il che pone alla Roma papale, al di là dei rattoppi sovente tentati dalle petizioni di

² In apertura alla II parte di *Chiesa e potere*, Giappichelli, Torino, 1992; e, soprattutto, nel saggio *Papato e concilio tra principi e regole*, in "Et si omnes ...". *Scritti in onore di Francesco Mercadante*, a cura di F. Lanchester, T. Serra, Giuffrè, Milano, 2008, p. 943 ss.



principio più che tendenzioso³ di un magistero in affanno, domande inquietanti di legittimazione; che attendono coerenti e articolate risposte agli interrogativi della scienza, piuttosto che l'odierno silenzio tombale, radicato forse con troppa disinvoltura "sulla tendenza che ha ciò che è a essere sentito come dover essere", su cui lo Jellinek fondava il principio della normatività del fatto⁴.

³ Particolarmente clamorosa la tesi del divieto *iure divino* del matrimonio dei chierici, con tenacia degna di miglior causa riaffermata a più voci dalla Congregazione della dottrina della fede, sotto la prefettura pur prestigiosa del card. Ratzinger.

⁴ Per un approccio che a me pare agevolmente generalizzabile alla complessiva crisi di orientamento vissuta dai sistemi continentali di fronte alla modernità, del quale mi pare che la canonistica non solamente italiana tardi a prendere atto come matrice della trasformazione ecclesiastica ottocentesca (e *a fortiori* del secolo delle codificazioni a ridosso di quest'ultima), si veda **B. DE GIOVANNI**, *Alle origini della democrazia di massa. Filosofi e giuristi*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013. Ovviamente, è anche per far fronte alle profonde trasformazioni strutturali connesse al fenomeno che si devono risposte come la *Pastor aeternus*, confermate da un lato di posizioni teoriche già in fase di stabilizzazione nel diritto pubblico ecclesiastico interno, ma rappresentative pure di esigenze di potere e di controllo sociale, che i tempi stavano proponendo, in dimensioni del tutto nuove, in una fase di espansione demografica, economica, imperialistica del mondo a centralità europea. Col conseguente dirigersi della Curia verso un cammino di mimesi delle forme del progresso "civile", anziché nella direzione della "unica e mobile luce del regno di Dio, per acconciarsi ai metodi consueti della piccola navigazione di cabotaggio della politica terrena e delle anguste visuali diplomatiche". Diagnosi questa lucidissima, che la Curia del "secolo breve" è stata puntualmente feroce nel non perdonare al suo Autore (vedila in **E. BUONAIUTI**, *Storia del cristianesimo. Origini e sviluppi teologici, culturali, politici di una religione*, Newton Compton, Roma, 2003, p. 1204). Opera, questa, particolarmente utile per individuare (banalità del male!) strumenti e meccanismi di rigoroso centralismo per la gestione del governo ecclesiastico, capaci di interagire efficacemente onde tacitare le istanze partecipative di un popolo cristiano destituito di ogni rilevanza, per tutto l'arco di tempo che va dalla stagione delle risoluzioni dogmatiche e disciplinari del 1870 a quello della legislazione (da Pio X a Pio XI), di cui il CIC del 1917 fu suggello istituzionale, passando per la confusa età della repressione antimodernista (della quale al Buonaiuti sarebbe toccato il ruolo di offrirsi come sofferente vittima testimoniale).

Qui ci si muove in una chiave analoga, seppure rigorosamente legata a quella idea di 'tirannide benevola' che fondatamente va attribuita al Bellarmino, e di cui il secolo XIX si pone come una inedita esperienza evolutiva. Riflettendo sui fatti in termini puramente politici, qui il Vaticano I va a porre in scena, di fronte a una assemblea sinodale divisa e attonita, la ratifica di un "colpo di stato" del centralismo vaticano: che, come ben rilevò Ernesto Buonaiuti, muove dallo scenario dell'indiscriminata, pretestuosa lotta all'*Augustinus* di Giansenio, per strumentalizzare a fini di potere un primo scontro dottrinale con le sue radici gallicane, onde sovvertire l'intero assetto dei rapporti interni allo *status generalis ecclesiae* invalsi non solo durante il millennio della "grande Chiesa", ma nella stessa età medievale, da cui il papato aveva tratto le sue più robuste radici; età delle quali non tanto le regole di governo sono sovvertite, ma soprattutto i principi di base, come quello graziano per cui *quod omnes tangit ab*



2 - Diritti dei fedeli e capricci del potere: l'involutione del sistema

La questione avrebbe minore rilevanza, se alla figura del vescovo di Roma mancasse quella consistenza ecclesiale riconosciuta, che ne fa *de iure* -anche in sede ecumenica- un soggetto primario della comunione delle chiese: anche quando esse ne contestino in fatto la condotta, e talora con *vis polemica* tale, da finire per paragonarlo all'Anticristo.

Oltre tutto, il principio gregoriano per il quale il papa non può essere giudicato da nessuno appare ingiustificato nella sua assolutezza sullo stesso sfondo culturale in cui nacque; dove tende a negare in radice la delicata distinzione tra *gubernaculum* e *iurisdictio*, ben nota ai medievisti, in base alla quale i giudici del re sono tenuti a presumere l'immunità da colpa del sovrano cui, nell'esercizio delle sue funzioni, capiti di ledere altrui diritti soggettivi: invariabilmente avallando della sua condotta la *fictio* di un'interpretazione al massimo armonizzatrice (fin dai tempi della *Magna Charta*) dei diritti del sovrano con quelli dei suoi sudditi. E, proprio per questo, resa capace di rimodellare il loro rapporto reciproco con la forza performante della ricerca di una regola che il giudice rinvenga equitativamente negli usi, restando essa poi definita e ferma in futuro, in base al principio fondamentale dello *stare decisis*. Il che spiega attraverso quali motivazioni culturali, in netto contrasto con ascendenze romanistiche tardo-imperiali gradite invece alla Curia, al regime di *common law* sia rimasta totalmente estranea la figura dell'interesse legittimo, così radicata nei sistemi europei di diritto continentale, da rendervi necessario (anziché la mera mediazione equitativa del giudice ordinario) un meccanismo *ad hoc* di tutela giurisdizionale per i conflitti tra cittadino e amministrazione, fondato sull'idea di un presunto "affievolimento" automatico dei loro diritti di fronte all'Autorità.

La saggezza canonica antica era invece ricorsa a un espediente diverso per neutralizzare i capricci del potere: stabilendo *a priori* che il vigore delle pronunce episcopali di scomunica fosse automaticamente esposto a caducazione, ove queste non fossero poi confermate collegialmente nel sinodo provinciale, da celebrarsi ogni semestre. E ne era motivo, in fatto schiettamente esplicitato, che troppo spesso esse

omnibus probari debet, riferito testualmente al diritto dei laici d'interloquire a concilio nelle questioni di fede. Facoltà rivendicata con fermezza intransigente in un passo famoso di *Decr. I*, D. XCVI, can. 4: "ubinam legistis imperatores antecessores vestros synodalibus conventibus interfuisse, nisi forsitan in quibus de fide tractatum est, quae universalis est, quae omnium communis est, quae non solum ad clericos, verum etiam ad laicos et ad omnes omnino pertinet christianos?"



venivano a essere adottate “pusillanimitate aut pertinacia vel alio quolibet episcopi vitio” (concilio ecumenico Niceno I, can. V).

Quale che sia stato il corso delle cose, è certo che una presunzione di inviolabilità sacrale fosse attribuita alle sentenze del papa (e non dei vescovi) dai capitoli 22 e 23 dei *Dictatus papae*. Ma è pure vero che, in età a noi più vicina, la Curia ha man mano espresso, fin dalla temperie giurisdizionalista, la pericolosa tendenza a un rafforzamento parallelo delle decisioni dei vescovi, avallandosene dalle Congregazioni romane imprudenti pretese di insindacabilità crescente, certamente eccessive alla luce degli orientamenti del Tridentino, ma politicamente legate alla necessità del governo ecclesiastico di non esprimere crepe di coerenza nel sistema, di fronte alle sfide di poteri a esso esterni (mentre, contestualmente, declinava il prestigio delle sedi sinodali di decisione).

Un processo, quest'ultimo, che è andato rafforzandosi con la crisi dell'assolutismo regio e con la diffusa, affermata indifferenza dello Stato contemporaneo di fronte agli *interna corporis* delle entità confessionali. Fino a pervenire al completo svuotamento della *iurisdictio* canonica, attuato mediante il can. 1601 del codice del 1917: che avocava a riserva esclusiva dei dicasteri della Santa Sede ogni potere di sindacato, in via gerarchica, sui decreti degli ordinari; come tali sottratti, da quel momento in poi, a ogni verifica da parte di una magistratura indipendente, secondo le regole consolidate di un istituto di diritto comune emerso, a suo tempo, come espressione di una giurisprudenza creativa: la *appellatio extraiudicialis*.

3 - (segue) Paradossi del contenzioso amministrativo attuale

Con la degiurisdizionalizzazione del sistema amministrativo ha avuto fine l'equivoco dell'affidamento a un giudice (dopo la fine dello Stato pontificio) delle liti potenziali in materia; al riguardo, ben può dirsi che Gasparri abbia per lo meno fatto chiarezza, in termini di politica del diritto in un regime assolutista. Il che non può certo dirsi della doppiezza sottesa al regime di “giustizia amministrativa” prescelto dal codice successivo; che non a caso ha prodotto sfiducia crescente nell'utenza, al punto da rinsaldarvi piuttosto, e mantenervi ben vivo il senso dell'appartenenza a un universo di amicizie corporative, nel quale trovare un protettore è sempre meglio che adire un giudice.

D'altro canto, con il superamento del giurisdizionalismo a nessun altro che ai dicasteri di Curia spettando influire sulla carriera dei vescovi, come evitare il crearsi di un circuito clientelare reciproco



tra prelati curiali e ordinari diocesani, non di rado autorevoli? È anzitutto questo che spiega (a parte la vistosa frequenza di decisioni favorevoli alla amministrazione diocesana), come mai la più gran parte dei ricorsi - quando non occorra l'utile diversivo temporaneo del vizio marchiano di procedura incorso dalla parte resistente - subito si avvii, piuttosto che verso il loro doveroso approfondimento istruttorio *in casu*, verso la pilatesca soluzione del silenzio-rifiuto; già *in limine*, magari, poco elegantemente fatta paventare, da qualche untuoso minutante, per il caso di mancata adesione a una soluzione di compromesso, nel merito non sgradita all'Autorità sfidata.

Quanto all'eventuale prosieguito della lite in sede giurisdizionale, ci si imbatte subito in una sorta di dicastero mascherato (a regime binario come le Congregazioni!): il cui braccio esecutivo, il segretario, decide *hic inde* sommariamente della causa, sottraendola al giudice naturale; la cui composizione collegiale (anziché per assegnazione predeterminata in Turni, come avviene in Rota) scopri poi constare, in caso di reclamo, di notabili selezionati in gran parte dall'ubiquitario, onnipotente segretario stesso (che, manco a dirlo, presenza pure all'udienza del collegio giudicante). Con buona pace dei principi del *due process!*

Si tratta di una situazione kafkiana sicuramente non fine a sé stessa, ma venutasi a produrre nel primo Novecento come esito autoritario dell'*impasse* finale di più antichi principi, di fronte a inedite dinamiche strutturali della società affluente: che il ceto dirigente della chiesa romana non si è assolutamente sentito di affrontare con gli strumenti (decisamente imperfetti sul piano del controllo sociale) sperimentabili a quel tempo in una democrazia di massa; rimanendo poi questo indirizzo tuzioristico, come per una paralisi provocata dal timore del nuovo, man mano irremovibile fin sul declinare del "secolo breve". Donde una crisi radicale, che ha travolto definitivamente a un tempo sia le dinamiche sinodali, sia gli strumenti tradizionali di una giustizia indipendente.

Più di recente, il pasticciato congegno della trasformazione della Segnatura è stato poi, del resto, un contentino elargito alle rumorose manifestazioni di insofferenza emerse a suo tempo, in sedute piuttosto movimentate dell'assemblea conciliare, nei confronti di procedure poliziesche già in atto nel corso dell'inchiesta dottrinale sia diocesana sia, e in primo luogo, del S. Uffizio. Ma la risposta della Curia, dopo un lungo ritardo nell'adempimento alle prescrizioni imbarazzanti, impartite nel 1967 (in termini di vere e proprie *guide lines* inderogabili) dal Sinodo dei vescovi, si è risolta, un quindicennio dopo, per una soluzione di mera facciata, con cui si è finito per disattendere



totalmente le aspettative giustiziali del Sinodo stesso. È a partire da qui che ha inizio l'interminabile (e ormai francamente indecoroso) *tam tam* pubblicitario a base di appositi corsi di dottorato in diritto amministrativo; per non dire della serie di lauree *ad honorem* conferite al card. Grocholewski, quale riconosciuto ed esaltato guardasigilli di papa Wojtila nella gloriosa realizzazione dell'implausibile, ma ormai celebratissimo suo "capolavoro" di politica del diritto.

4 - I precedenti: plebe, o popolo? Il *pathos* identitario del Vaticano I

Come mi è capitato altrove di sostenere, il generalizzarsi di un *modus vivendi* tanto costrittivo per i fedeli in foro esterno ha necessariamente proposto loro vie d'uscita di foro interno tali, da ridurre notevolmente le componenti di penalizzazione comunione, intese ad appesantire il rischio delle scelte etico-politiche libere e adulte, adottate al di fuori del conformismo dei più. Ed è in questa chiave, che mi sono convinto dell'esistenza rimossa di una cittadinanza cattolica più ampia di quella delimitata dal circuito che Piero Bellini ha ultimamente definito come quello improntato ai principi (farisaici?) della "canonistica osservante". Principi questi, oltre tutto, in troppa larga parte influenzati da scelte vanamente draconiane, non di rado esigite piuttosto da fattori politici, che non religiosi, seppure per tali manipolati dal potere curiale⁵.

La questione non è da poco, e assume particolare densità alla luce di un preciso patto sociale stretto, nella temperie ottocentesca, al momento di foggare una sorta di patria spirituale opposta a quelle che, allora, la vincente idea di nazione andava foggiando in Europa: affine piuttosto a quelle che le scienze sociali definiscono nazioni "culturali" (la Francia, l'Italia), piuttosto che a quelle a base prevalentemente etnica (Germania, Polonia, forse anche alcune autocefalie ortodosse); e nel cui processo di formazione andavano assumendo decisivo rilievo l'unità di cultura e di tradizioni (*Volksgeist*), di ideologia ufficiale imposta (*Katechismus*), di memoria storica e di istituzioni politiche,

⁵ Cfr. *Forma e sostanza nell'identità cristiana. Riflessioni preliminari sull'utilizzo del termine 'cittadinanza' nel diritto ecclesiale*, in *Diritto e religioni*, 1-2/2006. Anche se intesi a delucidare problematiche delle origini cristiane nel loro passaggio alla temperie di cristianità, torna utile il rinvio ai recenti lavori di P. BELLINI, *Sugli usitati paradigmi della canonistica osservante*, Giuffrè, Milano, 2016, e, soprattutto, *Christianismus de hoc mundo*, Giappichelli, Torino, 2017; nei quali l'A. sembra mettere a punto strumenti di critica generalizzabile del rapporto tra fattore religioso e fattore politico nella storia della Chiesa latina, in una chiave metodologica in cui, oltre tutto, risuona un implicito rinvio al pensiero buonaiutiano.



strette intorno a una guida indiscutibile (*Fuhrer*): il tutto da definirsi in forma il più possibile codificata, espressa in un linguaggio ufficiale (*per esempio*, il latino ecclesiastico ...) in continuità con lo *stylus et praxis* precedente di una Curia insediata territorialmente nella sede due volte millenaria della cattedra del vescovo di Roma. Evoluzione, del resto, in assoluta coerenza con il rigore della teoria delle *societates perfectae*, immaginata e robustamente foggata da uno spirito scientifico come quello di Roberto Bellarmino; e, al tempo stesso, pienamente rispondente al *pathos* identitario cattolico del secolo XIX e, come tale, efficacemente difesa dagli "errori del secolo" integrando fra l'altro la quotidiana vigilanza dottrinale del S. Uffizio con una raccolta organizzata (non senza qualche vena di unilaterale puntiglio acritico) di precedenti magisteriali aggiornati alla stagione di Pio IX, come quella edita nel 1854 e dovuta al padre Heinrich Denzinger.

Chiaro, per altro, è che tutto questo rappresentava, in termini di rigidità istituzionale, una profonda rottura (in primo luogo politica!) di continuità con la Tradizione e con il pluralismo che, in altri tempi, aveva connotato la vita della Chiesa, in Occidente; mentre, sul suo sfondo, la connessione tra appartenenza a una tale patria e rinuncia alle libertà del cristiano doveva apparire necessità forse ineluttabile, ma tuttavia talora drammatica. Con tutta la connessa cornice di pena, che l'abbandono all'eterodossia della idea di popolo andava comportando per il sempre più duro strutturarsi del *regimen* cattolico in una *societas inaequalis*: in cui il convertirsi *ad litteram* in plebe della maggioranza dei membri della Chiesa - con forza denunciata dal Rosmini delle *Cinque piaghe della santa chiesa* - ne defraudava la base sociale di antichi diritti; imponendole, per contro, nuove e inedite servitù.

5 - (segue) Natura tirannica ex defectu tituli dell'innovazione?

Razionalmente ineccepibile appare l'impostazione a-dogmatica della critica di Hans Kung all'infallibilità del papa; in termini cioè non di controversia teologica, bensì di storia del concilio Vaticano I e di smascheramento delle manipolazioni, cui esso è stato immancabilmente sottoposto dalla Curia nel corso dei due secoli successivi. Ma, dal punto di vista canonistico, vi è molto di più.

Infatti, se un triplice stato di eccezione ha potuto giustificare le istituzioni di emergenza adottate dal papato nei secoli XI, XVI e XIX, rimane tuttavia ingiustificabile averne mantenuto il vigore una volta superato del tutto il clima "di salute pubblica", in cui avevano avuto luogo le innovazioni perciò apportate alla costituzione della Chiesa:



quelle almeno legate, come erano, all'emergenza stessa. Doveva quindi venire un tempo, in cui la normalità andasse ripristinata e i diritti pubblici subiettivi sospesi restituiti alla loro naturale efficacia: primo fra tutti quello (il più duraturo e radicato, eppure dalla coscienza cristiana odierna avvertito oramai come una violazione *iure divino* di una libertà fondamentale) degli ordinati *in sacris*, che lo desiderino, a contrarre matrimonio: pur in un quadro consapevole delle loro responsabilità ministeriali, magari esemplato sulla tradizione ortodossa.

In proposito, va ricordato che il papato gregoriano trasse la ragion politica del suo intervento riformatore dal rivendicato ufficio di difendere le **libertà** dei vescovi, tanto che in certi casi costoro non mancarono di chiedergliene conto⁶; e che in una chiave analoga il papato ottocentesco trasse motivo per una azione riformatrice volta, com'era, a fronteggiare i timori che l'entità cattolica venisse sopraffatta, caratteristici del suo tempo. Se, però, uno stato di eccezione muoveva il papato a una restrizione provvisoria di diritti fino allora liberamente esercitati, di modo che la *libertas ecclesiae* (o piuttosto l'egemonia dalla Chiesa pretesa in Europa) potesse pacificamente, per qualche tempo, fare ombra alle libertà del cristiano, non per questo va concesso che una tale situazione potesse protrarsi all'infinito, senza procedere a ingiusto e totale svuotamento della "chiamata a libertà" del Vangelo.

Oltre tutto, un valore costituzionale ulteriore era vulnerato, nelle citate contingenze storiche, dal governo papale così autolegittimantesi: quello della collegialità del *corpus episcoporum*. E se, per poter fare oggi un cammino inverso, occorre predisporre un piano di priorità, mi pare che il principio di collegialità occupi un posto centrale in una strategia corretta di azione in questo senso; per la quale non sarà mai disponibile una Curia come quella che, sotto papa Montini, si permise le glosse

⁶ A tale riguardo si rammenti come parte rilevante dell'episcopato non abbia, in età gregoriana, esitato a formalizzare in conflitto aperto contro Pasquale II il dissenso, sorto con la Santa Sede a proposito di alcune clausole del compromesso di Worms, con la clamorosa *sottrazione di obbedienza*, bandita nei confronti dell'accettazione papale del medesimo. Si ricordi in proposito, fra parentesi, che la protesta nasceva dall'aver accettato il papa una soluzione, che i vescovi giudicavano troppo austera per le loro ambizioni di signori feudali (un avvertimento per il papa attuale?) ... D'altra parte, sempre in una logica di rappresaglia che ha radice nella cultura del feudo (della quale in Europa la concessione della *Magna Charta*, con i noti risvolti anticuriali delle sue vicende, rimane la sopravvivenza più duratura), si veda l'episodio, quasi coevo, della *diffidatio* intimata da Roberto il Guiscardo alla Sede apostolica, da lui accusata di fellonia (sul che basti qui il rinvio ai richiami storico-argomentativi inclusi nel secondo capitolo del mio *Christianae rei publicae senatus. Profili di un parlamento medievale*, Studium Urbis, Roma, 1979).



temerarie di una *Nota explicativa praevia* al testo della costituzione *Lumen gentium*.

Occorrerebbe però, come ai tempi del Bellarmino, una *leadership* culturale capace di rinnovarne l'approccio conoscitivo; che si connotò di un realismo talvolta radicale e capace di rendergli possibile, e perfino agevole l'entrare in dialogo con Sarpi, con Galilei, con i molinisti: restando irremovibile in lui la sola evidenza delle cose e dei fatti sperimentabili, e su tutto il resto essendo disposto a entrare nel gioco della razionalità dell'umana conoscenza, integrata e sorretta dalla divina rivelazione. Di questa concretezza disponibile il prodotto geniale fu pure, come altrove ho notato, una ecclesiologia innervata più nella storia che nel mito, a differenza purtroppo di quella troppe volte inclusa in opere precedenti (e successive!) di autori sicuramente rappresentativi del pensiero cattolico moderno, inquinati però di un ideologismo extra (e forse anti) evangelico, che tanto danno ha arrecato al vero bene della Chiesa⁷.

⁷ A onore del vero rilievo che il Mc Ilwain addebita a Bellarmino l'aver avallato un'eccezione nella invarianza mirabile della dottrina della tirannide dell'Aquinate (che non pare escludere affatto la monarchia pontificia dalla possibilità di incorrere in tirannia, quanto meno *ex parte exercitii*). Sul punto infatti, senza introdurre una eccezione alla regola, il Bellarmino riterrebbe che la tirannide papale non possa, in tesi, che essere "benevola": come dire a fin di bene, così differenziandola dalla inaffidabilità che l'ipotesi finirebbe per assumere, in via generale, nel caso di altri sovrani (pure, a quei tempi, dal canto loro impegnati a sostenere di poter sottostare solo a poteri di sindacato in foro interno, immune restando la loro azione da censure di foro esterno, da parte di chicchessia provenienti). Qui mi si consenta di ravvisare nel Bellarmino un'ombra di quell'ideologismo, che il Dottore angelico aveva evitato, nell'affermare che la Chiesa, a differenza dello Stato (società puramente umana, inferiore *ratione finis* e munita, pertanto, di poteri limitati), possa ben darsi un **governo dispotico**, che in quanto tale risulterebbe anzi confacente alla propria essenza divina. Tesi, questa, comprensibile soltanto sullo sfondo controversista di un tempo ingrato, propizio d'altronde allora solamente alle tesi dei monarcomachi: prospettiva oggi totalmente svanita, alla luce della costituzione conciliare *Gaudium et spes*. Illuminanti, e anzi decisive sul punto risultano le considerazioni di **Ch.H. Mc ILWAIN**, *Costituzionalismo antico e moderno* (1947), traduzione italiana di V. De Capraris, nell'edizione curata da N. Matteucci per il Mulino, Bologna, 1990, pag. 55. In linea più generale, si vedano pure le critiche ai sistemi a costituzione scritta, derivati in Europa continentale dal modello francese in **A.V. DICEY**, *Introduzione allo studio del diritto costituzionale. Le basi del costituzionalismo inglese*, a cura e con traduzione di A. Torre, edita per il Mulino, Bologna, 2003, con riferimento a una tradizione, in cui un modello consuetudinario ha potuto stabilizzarsi su un'esperienza di bilanciamento (all'inizio a base aristocratica) tra sovrano e popolo. Un bilanciamento evitato in età moderna nella costituzione della Chiesa latina, dopo la sconfitta del conciliarismo, dalla resilienza dottrinale (tra Bellarmino e la *Rechstheologie*) di pregiudizi chiaramente ideologici, a torto riferiti a presunti vincoli dottrinali intimamente connessi agli



6 - Il retaggio permanente della lezione del conciliarismo

Il punto è che per Bellarmino la lezione del conciliarismo (pur avversato) non era assolutamente passata invano: quanto meno -si è detto- come uscita dal mito e immersione quindi nella razionalità moderna. La stessa trasformazione assolutistica dei regni del tempo, indubbiamente funzionale alla lotta strenua della Curia per seppellire fin il ricordo dell'istituto conciliare, mostrava come fosse legge del divenire storico un quoziente rilevante di trasformazione delle istituzioni ricevute da una tradizione condivisa.

Ma si trattava del riconoscimento di una legge fondata sulla forza, della constatazione cioè di una supremazia della politica, *proprium quid* del genio dell'antica Roma e cagione del superamento della civiltà ellenistica, verso la fondazione dell'impero ecumenico di Diocleziano e Costantino. Un'esperienza con la quale, dal Rinascimento in poi, si andava quotidianamente misurando la grande riflessione europea, da Machiavelli a Bodin, da Hobbes a Vico; e modellando la prassi politica di Eugenio di Savoia e Mazzarino, di Enrico VIII e Richelieu, mediante la demolizione critica dei modelli moralistici dell'età di mezzo (il buon principe, il santo vescovo) attraverso l'emersione di valori francamente laici, come l'attitudine al comando, l'intelligenza realistica nel proporsi obiettivi gradualisti d'azione, la lungimiranza. Valori che, in fondo, erano stati alla base del successo ottenuto, grazie a Eugenio IV, dal partito curiale sui padri di Basilea, successo consacrato al concilio di Firenze.

Si era visto cioè, a Costanza, l'avvento di idee e di criteri nuovi di efficienza nella valutazione dell'adempimento dei doveri del vertice ecclesiastico, non dissimili da quanto andava verificandosi negli ordinamenti politici coevi, soprattutto nelle istituzioni di *common law*: donde lo scomparire graduale della polarizzazione moralistica sul modello antico di *impeachment* del papa *a fide devius* e, di contro, l'aprirsi di una discussione sulla razionalità del comportamento papale, tale a Costanza da investire anche giudizi su impegno pastorale e presenza attiva nei luoghi del proprio ministero (papa *fugitivus*, o perfino, addirittura, *inutilis!*) ... Il tutto, aperto sulla implicita supposizione di un referente rappresentativo dell'opinione pubblica, cioè di un'opposta polarità giudicante, più vicina al popolo di Dio (che è quanto dire il concilio generale). Ma il tutto, poi, accuratamente sepolto dalla sollecita, ottusa repressione di Curia, che di esso non a

obiettivi di potere di un magistero interessato: vincoli che trovano tuttavia (a ben vedere) piena e costante confutazione nella storia reale dei fatti e delle idee.



caso attuava quella sistematica *damnatio memoriae* fra il Lateranense V e il Tridentino, che ha lasciato tracce evidenti in tutta la trattatistica successiva: al punto da potersi riscontrare sovente (a carico dei volumi *De ecclesia* degli autori non sufficientemente allineati, giacenti nelle biblioteche), casi di danneggiamento, e perfino di asportazione della apposita sezione *De conciliis*.

7 - L'innesto in un codice della trasformazione autoritaria del papato

Le vicende del conflitto con il pensiero moderno e di quello seguitone, con gli stati-nazione ottocenteschi, avevano visto la Santa Sede prepararsi a nuovi dissidi, primo fra tutti quello con il Regno d'Italia. Preparazione attuata tramite un duro arroccamento autoritario, destinato a mobilitare sul crinale delle frontiere minacciate ogni energia disponibile, e le altre riducendo al silenzio con una repressione di sistema, attuata cioè con lo spegnere quella giustiziabilità dei diritti che il *corpus iuris canonici*, integrato dal diritto tridentino, aveva tuttavia conservato come ultima *ratio* e suprema tutela di un sistema di diritti fondamentali garantiti dalla loro osservanza in fatto, di volta in volta verificata dalla giurisprudenza in caso di contestazione. Chiave di volta restando del sistema, secondo i canoni del diritto comune, la centralità degli usi consolidati dall'immemorabile, piuttosto che una *voluntas legislatoris* enfatizzata dalla retorica di Curia e certo in fase espansiva di perentoria crescita della sua influenza sulla società ecclesiale, in conformità del resto a una tendenza evolutiva generale dei sistemi di legalità coevi.

Pur concordando con le critiche del Kuttner al codice del 1917, a me pare quindi di vedervi qualcosa di peggio di un semplice declino, in termini meramente culturali, del rapporto tra diritto e storia. E, come ho scritto altre volte, mi sento più vicino alla posizione del Falco, che ben presto ravvisò nell'operazione il successo (tramite una serie di abili colpi di mano di Gasparri, prefetto e dominatore assoluto della commissione per il codice) di un piano consapevolmente volto alla "codificazione dell'assolutismo". Piano, questo, che sarebbe stato impossibile realizzare appieno, senza snervare preventivamente le resistenze prevedibili del corpo ecclesiale, colpendolo nei meccanismi usuali più inveterati (consuetudinari) della tutela giurisdizionale dei diritti. Senza invero l'opposizione d'una giurisprudenza cosciente di sé, la massima dell'età di mezzo secondo cui, nel gioco del contrapporsi di pubblico e privato, il re può far tutto, fuorché disporre dei diritti che il costume inveterato accorda e i giudici del re garantiscono correva, da



presso, il rischio di convertirsi in quella, secondo cui il Papa può far tutto, purché lo faccia secondo la sua legge, interpretata se del caso da lui stesso, autenticamente. Una situazione colta con assoluta lucidità nel *Discorso generale* di Pio Fedele⁸, il quale giustamente ne inferiva che, venendo in qualche decennio a trovarsi seppellita l'antica massa consuetudinaria dalla mole della produzione codiciale (oltre che delle fonti integratrici prodotte dai vari dicasteri curiali), non poteva che constatarsi in fatto, amaramente, che "nella Chiesa, i diritti non esistono".

Eppure, sul principio l'astuzia del nuovo potere con successo pieno aveva accreditato l'idea che - sullo sfondo di un sistema ben consolidato di diritti "storici" - poteva risultare superfluo attardarsi a formularne quell'elenco puntuale, che in Europa era sovente stato preoccupazione di chi aveva liquidato l'*Ancien régime*; dei quali dunque bastava che il nuovo potere dichiarasse, allo stato, rispetto pieno: dandone cioè, in una prima fase, per scontati l'esistenza e il vigore. Sarebbe stato poi d'uopo, però, operare man mano, senza chiasso, per una trasformazione in sistema di un dominio onnipresente della legalità papale (in corso di realizzazione tumultuosa per la sua stessa eccedenza di mole); a quest'ultimo riservando la facoltà di selezionare discrezionalmente, a tempo opportuno, cosa conservare e cosa sopprimere del regime di tutela delle posizioni consolidate dalla storia passata, delle quali si andava man mano profilando un disegno organico di graduale indebolimento.

Mentre quindi il nuovo legislatore andava acquisendo una sorta di esclusiva nella produzione giuridica senza incontrare resistenze, gli era ben chiara la necessità di indebolire gli organismi che, nel regime precedente, esercitavano funzioni di controllo. Come infatti ha scritto da par suo Paolo Grossi, nei sistemi dell'età di mezzo la consuetudine assume connotati costitutivi, e perfino costituenti in tema di riconoscimento dei diritti⁹. Era questa funzione che andava spenta per sempre, soffocando man mano la voce giudicante che, per secoli, ne aveva attestato per vera, efficacemente, l'indiscutibile supremazia.

Era logico d'altronde, una volta rivendicata dal potere spirituale un'insindacabilità riferita al primato papale (la quale era al contempo negata alla sovranità temporale), che questa idea attecchisse nel diritto pubblico della *christianitas* così come da Bellarmino intesa, nel clima

⁸ P. FEDELE, *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, Cedam, Padova, 1941.

⁹ Cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medioevale*, Laterza, Bari, 2017, p. 87 ss.; cfr. pure A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, il Mulino, Bologna, 2016, p. 210 ss., a proposito della prevalenza sulla legge di una consuetudine a ricezione universale.



dell'età controversista, quasi principio supremo del diritto pubblico del tempo, e che l'attitudine espansiva di essa se ne svolgesse in coerente sviluppo. E quale occasione più favorevole avrebbe potuto darsene, per provare di tale idea tutta la desiderata egemonia, se non quella di una codificazione alfine moderna del diritto canonico occidentale, della cui micidiale efficacia si facesse attiva garante una consapevole burocrazia disciplinata, piuttosto che l'affidabilità incerta di una magistratura formatasi nella temperie confusa del pluralismo, ormai superato, dell'antico regime?

D'altra parte, a un processo di sostituzione della giurisprudenza con il potere esecutivo¹⁰ già la prassi curiale aveva cominciato a porre mano con sempre maggior larghezza, dopo le profonde innovazioni costituzionali attuate da Sisto V, in età postridentina.

8 - (segue) Dalla benigna tirannide alla *Rechtstheologie* tedesca

Troppe volte ho contestato in radice, inascoltato, le elucubrazioni della Scuola di Monaco, perché vi sia bisogno che qui mi diffonda sulla sua innata pericolosità. In fondo, essa procede d'altra parte dallo stesso ceppo (Lutero e Marx insegnino!) del bisogno innato di dedurre, dall'empiria dei processi materiali del determinismo storico, grandiose e vincolanti conclusioni generali, caratteristico del genio tedesco!

Si sa anzi che, nella sistemazione finale del Corecco, l'estensione ai vescovi residenziali dell'insindacabilità della *potestas sacra* ha finito a suo tempo per produrre, per incompatibilità ideologica, la liquidazione (ohibè!) di quel provvidenziale compromesso, costituito dall'istituzione presso le conferenze episcopali di tribunali amministrativi investiti di un sindacato di legittimità sui decreti degli ordinari, proposto forse non *pour cause* dall'empiria della *Canon law society*, ma alla fine appoggiato ormai da una canonistica internazionale unanime, come di rado si era verificato in precedenza.

Una volta liquidato, nell'ultima sede di promulgazione del codice latino-occidentale del 1983, tale bilanciamento provvidenziale, (pur suggerito, si ripete, come una misura ispirata dai canonisti di *common law*) era certo, e forse inevitabile, che la produzione giuridica successiva si sarebbe conformata a principi di insindacabilità del potere

¹⁰ Com'è noto, la legittimazione dell'assolutismo moderno passa del resto, nella *Teologia politica* dello Schmitt, per un trasferimento analogico dell'idea di Bellarmino in capo a chi, a un certo momento, si trovi legittimato dal processo storico (*deus ex machina!*) a proclamare lo stato di eccezione.



esecutivo del tutto nuovi, nei termini in cui venivano a porsi, per la tradizione dello *ius pontificium seu decretalium*. L'ideologia della *potestas sacra* aveva dunque prevalso, a tutto campo, in termini perfino di immunità di essa da verifica giustiziale purchessia; e, a maggior ragione che in passato, era possibile alla Curia rivendicare su una canonistica ridotta a "scienza sacra" una sorta di indiscreto patrocinio dottrinale, secondo uno schema di attacco già tentato negli anni '50 nei confronti della storia della Chiesa. Attacco questo frontalmente respinto, in nome della laicità della scienza, dall'indignata reazione unanime della scuola di Delio Cantimori: reazione, che sarebbe desiderabile vedere imitata anche dalla canonistica, da qualche decennio divenuta oramai oggetto troppo mite e subalterno di analoga sfida.

È stato dunque il nuovo clima istituzionale a tali eventi seguito, combinato con l'autoritarismo centralistico del papato polacco, a legittimare la Curia a foggare (al di fuori di ogni considerazione di storica continuità con la posizione dei diritti e del *consensus populi Dei* nell'antico regime delle Decretali), il profilo dell'innovazione legislativa seguente quanto al trattamento della posizione dei fedeli a contatto con l'area del potere, ivi incluso l'inestricabile pasticcio delle funzioni di giurisdizione amministrativa, non senza molta esitazione confluite in un processo speciale, attribuito alla competenza della Segnatura perché a nessuno venisse in mente di ricorrere a quella Rota romana, di cui pur taluno ricordava la posizione prestigiosa occupata tra gli Alti Tribunali dell'Ottocento europeo, e che oramai fin dall'età di Gasparri si vedeva ridotta a trattare, per lo più, le sole cause *de statu personarum*.

Anche dunque dopo il codice del 1983, la canonistica ufficiale ha dato prova della sua totale inettitudine a invertire il corso del processo di omologazione concentrazionaria della vita ecclesiale, iniziato con il codice Gasparri e riproposto con il confuso progetto postconciliare di una *Lex fundamentalis ecclesiae*, nel quale pure taluno (penso anzitutto a Pedro Lombardia) aveva forse potuto, un decennio prima, illudersi di ravvisare una possibilità iniziale di riscatto dal processo storico precedente. Un'illusione contraddittoria, perseguita tuttavia, in seguito, anche attraverso il patetico tentativo di inserire, nel codice successivo, quell'elencazione di diritti di cui il codice anteriore era privo e alla quale qualche sprovveduto può aver pensato di attribuire senso più che platonico, senza innovare radicalmente le condizioni di efficacia a suo tempo imposte dal codice precedente all'esercizio delle libertà del cristiano¹¹.

¹¹ Si vedano i canoni 208 ss. del codice del 1983. Dichiarazioni, queste, forse di mero principio e di non facile intelligenza in un quadro giuspositivista consolidato



9 - (segue) È buono solo ciò che conferma lo strapotere curiale?

Fin dall'entrata in vigore del codice del 1917 qualcuno avendo sollevato dei dubbi sul riparto di giurisdizione assestatosi già con Benedetto XV, in termini di armonizzazione con lo *jus superveniens* di cui al nuovo can. 1601, con un responso del 22 maggio 1923 la Pontificia Commissione per l'interpretazione del codice autenticamente dichiarava che il difetto di giurisdizione per conflitto con la riserva di competenza ai Dicasteri, ivi sancito per le liti relative ai vizi dei decreti degli Ordinari, andasse esteso anche alle controversie sulla responsabilità della pubblica amministrazione per colpa aquiliana.

Questo precedente ha provocato, ovviamente, una penalizzazione assurda per la tutela dei diritti colpevolmente (e perfino dolosamente!) violati; anche perché ha finito per prevalere la tendenza a considerare comunque pregiudiziale all'azione di risarcimento la dichiarazione di illegittimità dell'atto amministrativo che l'Autorità convenuta in causa indicasse come eziologicamente connesso alla consapevole lesione del diritto *contra ius* arrecata. Il che comportava accoglimento inevitabile dell'eccezione, quanto meno defatigante, sulla inammissibilità della domanda risarcitoria (o, per lo meno, di improcedibilità della stessa), pur in costanza di tutti gli estremi di ammissibilità previsti oggidi dal can. 128 dell'attuale codice.

Criticato ben presto a fondo (manca fra l'altro ogni omogeneità oggettiva fra i due tipi di controversia), l'orientamento giustiziale in fatto dominante¹² finiva per coinvolgere nella prassi rigettista che caratterizza l'esito dei ricorsi per annullamento anche un tipo generale di azione giudiziaria, di universale applicazione, che veniva così esposto a cavilli processuali tanto paralizzanti, quanto riprovevoli.

ormai da un secolo, con diffuse venature di oscurantismo. Ma che, se intese nella loro pienezza liberatoria, hanno al loro interno semi importanti di sviluppo, che una giurisprudenza creativa potrebbe ben cogliere. Sul punto cfr. pure, ampiamente, **A. BETTETINI**, *Diritto alla tutela giurisdizionale*, voce per il *Diccionario general de Derecho canónico* dell'Istituto "Martín de Azpilcueta" dell'Università di Navarra, anticipato in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, ottobre 2010.

¹² Per dei severi rilievi critici di principio si veda soprattutto **E. BAURA**, *Analisi del sistema canonico di giustizia amministrativa*, in **AA. VV.**, *La giustizia nella attività amministrativa della Chiesa. Il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Giuffrè, Milano, 2006, p. 2 ss. Troppo elusivo, sul punto di una competenza generale *ex lege aquilia* delle autorità giudiziarie comuni (specie ove l'annullamento dell'atto non venga in questione), seppure in concorso alternativo con quella incidentale della Segnatura *ex artt. 34, §§ 2 e 101 ss. LPSA*, cfr. però **G. MONTINI**, *Il risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la competenza della Segnatura Apostolica*, in **AA. VV.**, *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, 1991.



D'altro canto, con la *Lex propria* della Segnatura (21 giugno 2008), ha avuto luogo un incremento notevole della sua supremazia anzitutto nei confronti della Rota, costretta nelle cause "*jurium*" in una posizione di dipendenza dagli orientamenti della prima. Ne è nato, come se tutto il resto non bastasse a completare il descritto quadro, un atteggiamento di cautela del tribunale generale d'appello, che ne agevola pronunce tutto sommato tuzioristiche, intese a favorire acriticamente momenti di declinatoria di giurisdizione, laddove un tempo si sarebbero potute riscontrare audaci prese di posizione innovative¹³.

10 - Verso un bilancio. Per un riassetto dello *status generalis ecclesiae*

Or sono cent'anni, sotto Pio XI il Gasparri stava portando a termine la sua complessa opera, curando - con l'edizione parallela, in più volumi, delle *Fontes* - di fare mostra di avere tenuto in stretto conto lo sterminato patrimonio di esperienza, e di sapienza giuridica sedimentato, nella Chiesa latina, dalla produzione giuridica di diritto comune.

Ora, a me sembra che, se per Tradizione della Chiesa intendiamo non una categoria astratta della discussione teologica, ma la continuità vivente della dottrina degli Apostoli nel pluralismo di osservanze da essa ispirate (tutte benedette dall'Artista, che in veste di colomba scese sul battesimo del figlio di una sconosciuta discendente del re David), allora non possa che tornarci, insopprimibile, il dubbio insistente se una codificazione alla Gasparri (replicata purtroppo nel 1983), non sia per caso l'antitesi, certo inconsapevole, d'una chiamata originaria rivolta a tutti, fiore sulle rive del Giordano, alla fede in Cristo salvatore.

Per dirla tutta (e scontando l'onta meritata per avere atteso l'intero arco di età veneranda che la Provvidenza mi concede), mi sento alfine di aver raggiunto liberatoria certezza tranquillante, su un piano di ortoprassi, della grave e grottesca deviazione *in capite*, incorsa dal papato romano nei confronti del retto e giusto ordine della Chiesa, per aver dato ascolto alle sirene di una sistematica adulazione, orchestrata dalla Curia romana ben prima del concilio Vaticano I. Da questa adulazione, per dirla col Rosmini delle *Cinque piaghe*, è stata resa man mano credibile la possibilità di un codice unico, volto a impartire, a

¹³ Per una puntuale fattispecie in termini, si veda la pronuncia rotale 15 gennaio/11 maggio 2015, in una Romana *Jurium et refectionis damnorum. Praejud. De Rotae competentia* (Anna Affumicato + 5 c/Istituto suore Stimmatine), prot. 22024 *coram* Amenta.



onta di secoli di univoca prassi collegiale, una militaresca disciplina unitaria al divino pluralismo delle vocazioni nella comunione ecclesiale: disciplina, che ha in seguito amaramente mortificato (prima, e perfino dopo il Vaticano II) l'affermarsi di quel dinamismo di dialettica degli opposti, che nella Chiesa lo spirito dei tempi alfine proponeva, in chiave di suggello profetico di una stagione di riforme, troppo timidamente iniziata con gli anni '60 del Novecento.

Ripropongo questa tesi non certo per essermi assiso in Italia, maestro fra i maestri, nel *cursus honorum* ufficiale della canonistica contemporanea (ventura da cui, or è un quarantennio, mi sottrasse l'essersi incrinato troppo precocemente il rapporto con Pietro Gismondi e la sua scuola sul nodo **politico** della pretesa curiale di introdurre una *lex fundamentalis ecclesiae*, volta a sostituire l'attuale forma non scritta della costituzione della Chiesa); ma solo per avere, quasi per miracolo, avuta la grazia di serbare fin qui intatta la ingenuità del bambino della favola; che si era accorto non solo che il re era nudo, ma che seppe poi altresì candidamente sottolinearlo, con il linguaggio dell'infantile incoscienza.

Che sia maturo il tempo per una dichiarazione del genere non solo risponde a onestà scientifica, ma risulta ampiamente giustificato dal riproporsi puntuale, di tanto in tanto, degli innumerevoli guasti che la proposizione contraria non cessa di arrecare alla Chiesa; mentre un ampio *battage* ben orchestrato dalla canonistica di Curia (e dei suoi devoti fiancheggiatori nel nostro mondo accademico) si accende a fare oggi, del codice del 1917, memoria trionfante e imperitura.

Certo, proporre senz'altro un cammino a ritroso rispetto a un ripiegamento dottrinale oscurantista (che tuttavia ha segnato per così lungo tratto la prassi della Chiesa latina) non può farsi a caso, senza prima piegarsi all'urgenza difficile di un profondo rinnovamento culturale, al quale chiamare, con ben altra autorità di chi scrive, le forze sane di un rinnovamento canonistico che sembra tanto urgente, quanto esitante e insicuro nella ricerca di un mirato sbocco efficace.

Oso, comunque, pensare qui che un nuovo dialogo tra gli esperti possa accendersi al riguardo, ma solo nella ricorrenza di alcune condizioni (salvo altre) di riconoscimento comune dei primi, non derogabili obiettivi da perseguire:

- a) va recuperato *in primis* (sulle tracce dell'aurea distinzione del padre Yves Congar fra Tradizione e tradizioni), il senso del giusto rapporto, talvolta inevitabilmente dialettico, tra regole e valori;
- b) come corollario non rinviabile, da tale distinzione profluente, va ripresa, con rigore indeclinabile, l'applicazione



generalizzata del fondamentale principio di collegialità (episcopale e non solo) nelle principali sedi di direzione della Chiesa;

c) come connessa esigenza di ricerca di senso sulla tradizione della Chiesa, va riesumato dal diritto delle decretali l'antico *mos populi Dei* pretridentino, che esigeva l'applicazione del principio di collegialità a ogni livello del governo della Chiesa;

d) innovando la prassi invalsa dopo il Tridentino, va restituita a un nuovo sistema di articolazione pastorale del collegio dei vescovi la sollecitudine per l'ortodossia dottrinale, restituendo a soli compiti di promozione/programmazione del dialogo teologico (come, del resto, previsto dalla *Integrae servandae* di Paolo VI) l'attuale Congregazione per la dottrina della fede;

e) al fine di rendere giustiziabile nei fatti (e non solo a parole) la sussistenza dei diritti fondamentali dei fedeli, elencati nei canoni 208 ss. del CIC 1983, vanno previste rigorose norme processuali atte a esigerne, avanti a un giudice terzo e nel rispetto del diritto alla difesa, l'adempimento nei confronti di chicchessia;

f) va garantito nei fatti che la sussistenza di un atto amministrativo non osti alla riparazione dei diritti lesi, sia che l'atto sia legittimo, sia nel caso inverso, dovendo nel primo caso parlarsi pur sempre di equa compensazione dell'interesse del soggetto, menomato per causa di pubblica utilità;

g) quando il comportamento dell'Autorità integri comunque gli estremi della colpa aquiliana, non potrà esigersi dall'attore che preliminarmente impugni la legittimità di un atto, la quale potrà se del caso essere conosciuta *incidenter tantum* dal giudice della azione risarcitoria, nei limiti del relativo termine di prescrizione;

h) in ogni caso di conflitto interecclesiale, l'esperimento di vie per una sua preventiva composizione fraterna sarà obbligatorio e si svolgerà secondo procedure fissate dalla conferenza episcopale; e ai competenti collegi di mediazione (da comporsi in maggioranza con laici) vanno riservati poteri di interpretazione e integrazione equitativa delle direttive della conferenza stessa, adeguati al caso;

i) le attribuzioni della Segnatura Apostolica vanno nuovamente ristrette nei confini di cui ai canoni 1603-1604 del codice Gasparri, soppressa l'illiberale norma di privilegio del can. 1605, contraria manifestamente ai diritti della difesa; tutte le disposizioni in materia, successive a tale codice, vanno abrogate. E, entro cinque anni, le conferenze episcopali riferiranno al Papa sulla possibilità da parte loro di istituire, in futuro, giudici amministrativi addetti alla regione ecclesiastica di pertinenza;



j) i giudici non sono esecutori subalterni di regole fissate altrove da un accentrato potere onnipotente, ma i custodi viventi dei luminosi principi di giustizia diffusi nel popolo di Dio fin dai tempi del *magnum concilium*, convocato a Nicea da Costantino il grande;

k) va soppressa la Commissione pontificia per la interpretazione autentica dei testi legislativi.